

## EMERGENZA CORONAVIRUS

Le risposte ad alcune domande in relazione agli effetti del Covid-19 su alcuni settori,  
aggiornate alla data del [22 aprile 2020](#)

### **TURISMO**

**1) *A seguito della possibilità per il consumatore di disdire viaggi, oltre al rimborso dei pagamenti effettuati, devono essere risarciti i danni dovuti alla mancata esecuzione della prestazione?***

No, non è dovuto il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata esecuzione della prestazione.

Il rimborso per i consumatori per ogni tipo di viaggio è possibile dal momento che si rientra nell'impossibilità sopravvenuta di cui all'articolo 1463 cod. civ., per il quale chi ha già eseguito la prestazione ha diritto di essere rimborsato.

Le prestazioni per le quali può rilevarsi l'impossibilità sopravvenuta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 cod. civ. sono, secondo l'articolo 28, comma 1, del D.L. 9/2020, quelle dovute in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, che non è più possibile eseguire a seguito delle misure restrittive conseguenti all'emergenza epidemiologica.

Al fornitore non potrà essere richiesto il risarcimento di danni ulteriori proprio perché la mancata prestazione non dipende dalla colpa di chi doveva eseguirla.

**2) *Sono previste alternative al rimborso dei pagamenti effettuati dal consumatore?***

In alternativa al rimborso, può essere emesso, entro 15 giorni dalla comunicazione del cliente di voler recedere, un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

**3) *Cosa accade per i viaggi aerei successivi al 3 aprile 2020?***

Dal momento che ai trasferimenti in aereo previsti per date successive al 3 aprile 2020 si applica la disciplina generale, ossia il Regolamento (CE) n. 261/2004, in caso di cancellazione del volo da parte della compagnia il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione.

Qualora invece il volo sia confermato bisognerà comprendere in quale situazione ci troveremo alla data prevista per la partenza per determinare l'eventuale diritto del consumatore a recedere.

Il rimborso, laddove sia dovuto, deve avvenire entro 7 giorni, e il passeggero potrà scegliere in alternativa l'imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale in data successiva a lui più conveniente (a seconda della disponibilità di posti).

Un'ulteriore compensazione pecuniaria sarà possibile solo se la cancellazione del volo è stata determinata da strategie commerciali dell'operatore piuttosto che da circostanze eccezionali.

**4) *L'organizzatore di un viaggio può offrire soluzioni alternative al consumatore che receda da un pacchetto turistico "tutto compreso"?***

Secondo il D.L. 9/2020, per i pacchetti turistici "tutto compreso", fino al 3 aprile 2020, permanendo il divieto degli spostamenti decisi al Governo, si applica l'art. 41 del Codice del Turismo che dà al consumatore la possibilità di recedere dal contratto.

---

**Genova**

via Assarotti, 15/10 – 16122  
T +39 010 882002  
F +39 010 876826 / 010 887086  
studiodeandre@studiodeandre.it  
www.studiodeandre.it

L'organizzatore, in caso di recesso del consumatore, può:

- offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;
- procedere al rimborso entro 14 giorni;
- emettere un voucher da utilizzare entro da un anno dalla sua emissione.

**5) *Sono previste agevolazioni fiscali per gli operatori turistici, i tour operator e le agenzie di viaggio?***

L'art. 8 del D.L. 9/2020 prevede che per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020:

- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte (di cui agli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/1973) che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Tali versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

---

**Genova**

via Assarotti, 15/10 – 16122  
T +39 010 882002  
F +39 010 876826 / 010 887086  
studiodeandre@studiodeandre.it  
www.studiodeandre.it

**6) Cosa è stato stabilito per i canoni di concessione delle aree demaniali?**

Al fine di sostenere il settore turistico-balneare e quello della nautica da diporto la L.8/2020 ha modificato l'articolo 34 del D.L. 162/2019, c.d. "Milleproroghe".

È stato stabilito che *"è sospeso dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494"*.

Dunque fino al 30 giugno 2020 non è addirittura dovuto il versamento di alcun canone di concessione per le spiagge.

---

**Genova**

via Assarotti, 15/10 – 16122  
T +39 010 882002  
F +39 010 876826 / 010 887086  
studiodeandrege@studiodeandre.it  
www.studiodeandre.it